ALESSANDRO SERIOLI - NOTAIO -

Repertorio n. 52.707

Raccolta n. 22.520

Repertorio n. 52.707 Raccolta n. 22.520	
Verbale di assemblea straordinaria della società	
"INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A."	Registrato a Brescia
REPUBBLICA ITALIANA	il 30/10/2024
Il giorno trenta ottobre duemilaventiquattro	N. 52596 Serie 1T
30 ottobre 2024	€. 356,00
alle ore nove,	
in Breno, Piazza Vittoria civico numero diciannove.	Depositato al
Davanti a me, Alessandro Serioli, notaio in Breno, iscritto presso il Collegio notarile	Registro Imprese
del Distretto di Brescia, è presente il signor:	di BRESCIA
Albertani Battista, nato a Corteno Golgi (BS) il 17 agosto 1943, residente e fiscalmen-	il 30 ottobre 2024
te domiciliato in Brescia (BS), Via San Gaetanino n. 2,	
Codice Fiscale LBR BTS 43M17 D064J.	
Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi	
dichiara che è qui riunita l'assemblea della società denominata:	
"INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A.", o, per brevità, anche solo "INBRE -	
S.P.A.", con sede in Breno (BS), Piazza Vittoria n. 19, capitale sociale euro	
26.018.840,00 (ventiseimilionidiciottomilaottocentoquaranta) interamente versato, nu-	
mero 03000680177 di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia e di Codi-	
ce Fiscale, numero 01846560983 di Partita IVA, numero BS-310592 REA,	
società soggetta a direzione e coordinamento da parte della società denominata "FI-	
NANZIARIA DI VALLE CAMONICA - S.P.A.", con sede in Breno (BS), Piazza Vitto-	
ria n. 19, numero 01865040172 di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia e	
di Codice Fiscale, numero 00660280983 di Partita IVA, numero BS-273970 REA,	
per discutere e deliberare sul seguente	

ordine del giorno

- 1. Proposta di modifica dello statuto sociale per introdurre la possibilità che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conseguente modifica dell'art. 14 dello statuto sociale.
- 2. Proposta di modifica degli articoli 9, 13, 14 e 21 dello statuto sociale. Delibere inerenti e consequenti,

ed invita me notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea medesima.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e dello statuto sociale, il signor Albertani Battista, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il quale, aprendo l'adunanza, rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e comunica che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. "Cura Italia") convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza covid-19 applicabili alle assemblee al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, l'organo amministrativo ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Pertanto, in particolare, è stato previsto:

(i) che ai sensi dell'articolo 106, quarto comma, del Decreto Cura Italia, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione. A tal fine la società ha dato incarico alla società "COMPUTERSHARE S.p.A.", con sede in Torino, Via Nizza n.

262/73 di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF; (ii) il conferimento al predetto rappresentante designato di deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF; (iii) lo svolgimento dell'assemblea, per amministratori, sindaci e altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, anche con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della società in Breno (BS), Piazza Vittoria, n. 19; A tale riguardo, richiama altresì la massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di "intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione", ai sensi della quale l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare anche la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi almeno il segretario verbalizzante o il notaio. Il presidente attesta: a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, in prima convocazione il giorno 30 ottobre 2024 alle ore nove presso la sede della società, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 31 ottobre 2024, stessi luogo ed ora, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet www.iniziativebrescianespa.it (sezione investor relations - assemblee) e, per estratto, sul quotidiano "MF Milano Finanza" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti in data 15 ottobre 2024; b) che è collegata la signora Scarpato Bianca, in rappresentanza di "COMPUTER-SHARE S.p.A.", società designata da "INBRE - S.P.A." a rappresentare i soci; c) che sono rappresentati in assemblea cinque soci, portatori complessivamente di

4.330.802 (quattromilionitrecentotrentamilaottocentodue) azioni pari a circa lo
83,224348% (ottantatre virgola duecentoventiquattromilatrecentoquarantotto per
cento) (ottantatré virgola ventidue per cento) delle 5.203.768 (cinquemilioniduecento-
tremilasettecentosessantotto) azioni ordinarie che costituiscono il capitale sociale,
come risulta dal documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
d) che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordi-
ne del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine
del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del TUF;
e) che del consiglio di amministrazione sono fisicamente presenti il presidente si-
gnor Albertani Battista ed il consigliere signor Chini Riccardo; sono collegati a mez-
zo teleconferenza i consiglieri signori Farisè Cinzia, Gorio Carlo, Patti Giuseppe A-
lessandro, Dalla Torre Sandro e Colaone Francesco; sono assenti giustificati il vice
presidente signor Parolini Riccardo ed il consigliere signor Franceschi Giorgio;
f) che del collegio sindacale sono presenti a mezzo teleconferenza il presidente si-
gnor Nulli Giovanni ed il sindaco effettivo signora Ferrai Raffaella; è assente giustifi-
cato il sindaco effettivo signor Manzoni Federico;
g) di essere certo della identità personale degli intervenuti e della loro legittimazione
ad intervenire;
i) che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argomen-
ti posti all'ordine del giorno.
0 0 0 0

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il presidente precisa che per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione; invita a me notaio a dare lettura di tutte le modifiche proposte allo statuto sociale, contenute nel documento "Rela-

zioni illustrative" che si allega al presente atto sotto la lettera "B"; io notaio procedo alla lettura ed all'illustrazione come richiesto dal presidente. Passa ora alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno. Il Presidente propone di approvare la modifica dell'articolo 14 (quattordici) del vigente testo di statuto sociale, relativo all'intervento e voto in assemblea, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa degli amministratori allegata, al fine di prevedere la possibilità che l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, possa svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF. Indi l'assemblea della società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A.", esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che si trova allegata sotto la lettera "B" e la proposta ivi contenuta, con il voto favorevole di 4.216.339 (quattromilioniduecentosedicimilatrecentotrentanove) azioni, pari 97,357002% (novantasette virgola trecentocinquantasettemiladue per cento) delle azioni presenti e con il voto contrario di 114.463 (centoquattordicimilaquattrocentosessantatre) azioni pari al 2,642998% (due virgola seicentoquarantaduemilanovecentonovantotto per cento) delle azioni presenti, come risulta dal documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A", delibera 1° — di approvare la modifica dell'articolo 14 (quattordici) del vigente testo di statuto sociale, relativo all'intervento e voto in assemblea, al fine di prevedere la possibilità che l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, possa svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, come segue:

« Articolo 14 - Intervento e voto

Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF. Nel caso in cui l'Assemblea si svolga con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, è concessa la facoltà agli azionisti di integrare l'ordine del giorno e/o di presentare proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno nonché di porre domande prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Ove il Consiglio di Amministrazione abbia stabilito, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto non avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge. ».

00000

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente propone di approvare la modifica degli articoli 9 (nove) relativo alla Trasferibilità e negoziazione delle azioni, 13 (tredici) relativo alla convocazione dell'assemblea, 14

(quattordici) relativo all'intervento e voto in assemblea e 21 (ventuno) relativo alle deliberazioni del consiglio del vigente testo di statuto sociale, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa degli amministratori allegata.

Indi l'assemblea della società "INIZIATIVE BRESCIANE - INBRE - S.P.A.", esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che si trova allegata sotto la lettera "B" e la proposta ivi contenuta, con il voto favorevole di 4.256.339 (quattro-milioniduecentocinquantaseimilatrecentotrentanove) azioni, pari 98,280619% (novantotto virgola duecentottantamilaseicentodiciannove per cento) delle azioni presenti e con il voto contrario di 74.463 (settantaquattromilaquattrocentosessantatre) azioni pari al 1,719381% (uno virgola settecentodiciannovemilatrecentottantuno per cento) delle azioni presenti, come risulta dal documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A",

delibera

2° — di approvare la modifica degli articoli 9 (nove) relativo alla Trasferibilità e negoziazione delle azioni, 13 (tredici) relativo alla convocazione dell'assemblea, 14 (quattordici) relativo all'intervento e voto in assemblea e 21 (ventuno) relativo alle deliberazioni del consiglio, del vigente testo di statuto sociale come segue:

« Articolo 9 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e a causa di morte.

Le azioni possono formare oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti d.lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riguardo al sistema denominato "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan"). »;

« Articolo 13 - Convocazione

L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) gior-

ni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Il Sole24 Ore", "Italia Oggi", "Giornale di Brescia" o "Corriere della Sera", nonché sul sito internet della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge. »;

« Articolo 14 - Intervento e voto

Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche in più luoghi mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, purché sia garantita l'identificazione dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, senza necessità che il presidente, il segretario e/o il Notaio si trovino nello stesso luogo, e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in parti-

colare a condizione che:	
a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di	
presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi as-	
sembleari oggetto di verbalizzazione;	
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione si-	
multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
smettere documenti;	
d) siano indicati nell'avviso di convocazione i dettagli del collegamento all'Assem-	
blea mediante mezzi di telecomunicazione.	
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo	
del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF ove consentito dal-	
la, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secon-	
do quanto disposto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato posso-	
no essere conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies	
del TUF. Nel caso in cui l'Assemblea si svolga con l'intervento esclusivo del rappre-	
sentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, è concessa la facoltà agli a-	
zionisti di integrare l'ordine del giorno e/o di presentare proposte (anche individuali)	
su materie già all'ordine del giorno nonché di porre domande prima dell'Assemblea	
secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.	
Ove il Consiglio di Amministrazione abbia stabilito, nell'avviso di convocazione, che	
l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto non avvengano esclusiva-	
mente per il tramite del rappresentante designato, ogni azionista può farsi rappresen-	
tare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azioni-	
and the second for a percent from a	

sta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla
tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto
di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge. »;

« Articolo 21 - Deliberazioni del consiglio

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Saranno comunque valide le riunioni consiliari, qualora sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti, a condizione che tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione anche senza le formalità richieste per la convocazione ai sensi di quanto precede e che nessuno degli amministratori e dei sindaci effettivi si opponga alla discussione delle materie trattate. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che in caso di parità di voti prevale la volontà espressa da chi presiede. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente e/o il segretario. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, e a condizione che: a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, trascritto su apposito libro, tenuto a norma di legge, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima. »;

3° — di adottare un nuovo testo di statuto sociale che recepisca le deliberazioni adottate, contenuto nel documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "C":

4° — di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente Battista Albertani, con possibilità di subdelega, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese.

0 0 0 0 0

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene dichiarata chiusa dal suo presidente alle ore nove e venticinque minuti primi.

0 0 0 0 0

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto.

Di esso ho dato lettura alla parte, la quale mi ha dispensato dalla lettura dei documenti allegati.

Consta di quattro fogli scritti da persona di mia fiducia e da me notaio su tredici pagine fin qui, secondo la visualizzazione dal mio programma informatico, e viene sottoscritto digitalmente dal comparente in mia presenza con firma grafometrica e da me notaio all'ora che risulta dalla firma digitale.







83.224348%	4.330.802	Totale Azioni
	6	Azionisti Presenti

diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato. Modifica dell'art. 14 dello statuto 1. Proposta modifica statuto sociale per introdurre la possibilità che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del sociale

83.224348%	4.330.802	Totale Azioni	7
	6	Azionisti Presenti	Azion
0,000000%	0,0000000%	0	Non votanti
0,0000000%	0,000000%	0	Astenuti
2,199618%	2,642998%	114,463	Contrari
81,024731%	97,357002%	4.216.339	Favorevoli
% sul capitale sociale complessivo	% sulle azioni ammesse al voto	Voti	

2. Proposta di modifica degli articoli 9, 13, 14 e 21 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti

83,224348%	4.330.802	Totale Azioni	
	6	Azionisti Presenti	Azio
0,000000%	0,000000%	0	Non votanti
0,000000%	0,000000%	0	Astenuti
1,430944%	1,719381%	74.463	Contrari
81,793404%	98,280619%	4.256.339	Favorevoli
% sul capitale sociale complessivo	% sulle azioni ammesse al voto	Voti	

Legenda:

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

RISULTATI ALL	E VOTAZIONI		Straordinaria
NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1 2
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI BIANCA SCARPATO - PER DELEGA DI FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA RICHIEDENTE:BPER BANCA SPA	0 2.709.992		FF
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BIANCA SCARPATO	0	2.709.992	
- PER DELEGA DI FIDELITY FUNDS - ITALY POOL AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU SQUAD GREEN AGENTE:BANQUE DE LUXEMBOURG	74.463 40.000	114.463	C C C F
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BIANCA SCARPATO - PER DELEGA DI	0		
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA RICHIEDENTE:GRANELLA STEFANO	859.993		FF
ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A. IN SIGLA ISA SPA	476.354		FF
ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A. RICHIEDENTE:BCA POP ALTO ADIG-BZ	170.000		FF
		1.506.347	

1 1. Proposta modifica statuto sociale per introdurre la possibilità che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato. Modifica dell'art. 14 dello statuto sociale

2 2. Proposta di modifica degli articoli 9, 13, 14 e 21 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti

bleadow Partie









Iniziative bresciane – INBRE – S.p.A.

Assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria

30 ottobre 2024 - Prima convocazione

31 ottobre 2024 - Seconda convocazione

Relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti

Egregi Azionisti,

le presenti relazioni (le "**Relazioni**") sono redatte dal Consiglio di Amministrazione di Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A. ("**INBRE**" o la "**Società**"), per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti della Società convocata, in sede straordinaria, per il 30 ottobre 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 31 ottobre 2024, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Proposta di modifica dello statuto sociale per introdurre la possibilità che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conseguente modifica dell'art. 14 dello statuto sociale.
- 2. Proposta di modifica degli articoli 9, 13, 14 e 21 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Come meglio indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, si precisa che la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci e pertanto restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.







 Proposta di modifica dello statuto sociale per introdurre la possibilità che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conseguente modifica dell'art. 14 dello statuto sociale.

A. Motivazioni della proposta di modifica

Egregi Azionisti,

con l'articolo 11 del Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la "Legge Capitali"), il legislatore nazionale ha modificato il TUF introducendo il nuovo articolo 135-undecies.1, consentendo, ove sia contemplato nello statuto sociale, che le assemblee delle società quotate, incluse quelle con azioni ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione (quale l'Euronext Growth Milan), si possano svolgere esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società (il "Rappresentante").

Tale disposizione rende quindi permanente la possibilità di svolgere le assemblee societarie ordinarie e straordinarie con le medesime modalità che sono state utilizzate negli ultimi 4 anni per consentire l'espressione del diritto di voto anche nel contesto della pandemia da COVID-19.

Alla luce dell'esperienza maturata in questi ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione di Inbre ritiene che l'utilizzo del Rappresentante, accompagnato dalla concessione, su base volontaria, delle facoltà agli azionisti di integrare l'ordine del giorno e/o di presentare proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno nonché di porre domande prima dell'Assemblea (in analogia a quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 126-bis e 127-ter del TUF per le società quotate su mercato regolamentato) coniughi una ordinata ed efficiente gestione delle assemblee alla facilità, per tutti gli azionisti, di esprimere il proprio voto, senza che tale modalità di svolgimento delle assemblee comprima i diritti partecipativi.









Si propone, pertanto, di modificare l'art. 14 dello statuto sociale nei termini qui di seguito illustrati.

Il Consiglio di Amministrazione di Inbre potrà disporre, di volta in volta, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente per il tramite del Rappresentante al quale potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, anche in deroga all'art. 135-undecies TUF. Resta in ogni caso salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di Inbre di stabilire che l'intervento in Assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.

Al fine di garantire i diritti partecipativi degli azionisti, si propone che sia concessa la facoltà agli azionisti di integrare l'ordine del giorno e/o di presentare proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno nonché di porre domande prima dell'Assemblea secondo le modalità di volta in volta indicate dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.

B. Modifica dell'art. 14 dello Statuto sociale

Qualora le proposte di deliberazione di cui al presente primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea vengano approvate dall'Assemblea degli Azionisti, si renderà necessario procedere alla correlata modifica dell'art. 14 dello statuto sociale, nei termini meglio specificati nella tavola di raffronto fra il testo in vigore e quello proposto che segue (le eliminazioni sono barrate e le aggiunte sono evidenziate in grassetto e sono sottolineate), ferme restando le eventuali ulteriori modifiche all'art. 14 dello statuto sociale in caso di approvazione delle proposte di deliberazione di cui al punto secondo all'ordine del giorno dell'Assemblea.









Testo Vigente Articolo 14 Intervento e voto Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di Modifiche Proposte Articolo 14 Intervento e voto Hanno diritto ad intervenire in coloro ai quali spetta il diritto di sono legittimati in forza delle disposizioni di

coloro ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;







c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge. c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

sia ordinaria <u>L'Assemblea</u> che <u>straordinaria</u> può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione. Al <u>designato</u> possono <u>rappresentante</u> <u>essere conferite anche deleghe e sub-</u> <u>deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies</u> del TUF. Nel caso in cui l'Assemblea si svolga con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, è concessa la facoltà agli azionisti di integrare l'ordine <u>del giorno e/o di presentare proposte</u> <u>(anche individuali) su materie già</u> all'ordine del giorno nonché di porre domande prima dell'Assemblea secondo









Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

comunicazioni Le effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione: resta ferma legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

<u>le modalità indicate nell'avviso di</u> convocazione.

Ove il Consiglio di Amministrazione abbia stabilito, nell'avviso di convocazione, che <u>l'intervento in assemblea e l'esercizio del</u> <u>diritto di voto non</u> avvengano <u>esclusivamente per il tramite del</u> <u>rappresentante</u> <u>designato,</u> azionista óuq farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata









per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

comunicazioni Le effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola Per convocazione. quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

C. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

L'assunzione della deliberazione relativa alla modifica dell'art. 14 dello statuto sociale non comporta il sorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

* * *









In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni: "L'assemblea degli azionisti di Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A., in sede straordinaria,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,

delibera

- di approvare la modifica dell'art. 14 del vigente testo di statuto sociale, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa degli amministratori allegata al verbale assembleare, al fine di prevedere la possibilità che l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, possa svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF;
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e al VicePresidente, in via disgiunta fra loro (nei limiti di legge e ferma perciò la natura
 collegiale delle attività per le quali le norme applicabili prevedono tale modalità
 operativa), ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna
 o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, compreso quello di
 apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di
 carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese. I
 predetti delegati potranno subdelegare le attività che precedono a procuratori
 speciali, ove non si tratti di attività riservata ad essi amministratori.".









2. Proposta di modifica degli articoli 9, 13, 14 e 21 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

A. Motivazioni delle proposte di modifica

Egregi Azionisti,

I paragrafi che seguono illustrano separatamente le ulteriori modifiche statutarie proposte in relazione a ciascun articolo dello Statuto oggetto di delibera ai sensi del secondo punto all'ordine del giorno.

Tali modifiche sono il risultato, a seconda dei casi, di aggiornamenti o di adeguamenti a interventi normativi e all'evoluzione delle prassi societarie.

i. Modifica dell'articolo 9 dello statuto sociale

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge Capitali, è stato abrogato l'articolo 116 del TUF in materia di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.

Si rende pertanto necessario espungere dall'articolo 9 dello statuto sociale il richiamo al predetto articolo 116 del TUF; con l'occasione, si propone di eliminare completamente il riferimento alla disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, trovando, se del caso, la stessa applicazione ai sensi di legge, senza necessità di richiamo statutario.

ii. Modifica dell'articolo 13 dello statuto sociale

Per maggiore flessibilità, si propone di modificare l'articolo 13 dello statuto sociale, ampliando il numero dei quotidiani sui quali poter pubblicare l'avviso di convocazione dell'Assemblea; in particolare, si propone di aggiungere: Giornale di Brescia.







iii. Modifica degli articoli 14 e 21 dello statuto sociale

Le modifiche statutarie proposte sono finalizzate a disciplinare più compiutamente (i) l'intervento ai partecipanti rispettivamente alle assemblee dei soci e alle riunioni consiliari mediante mezzi di telecomunicazione al fine di garantire una maggiore flessibilità ed efficienza organizzativa delle riunioni degli organi sociali, (ii) la disciplina dello svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione nella c.d. "forma totalitaria".

Sul punto, il Consiglio Notarile di Milano, ha chiarito che:

- la normativa ordinaria non osta a che l'intervento in assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto – e che tale modalità d'intervento possa riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente (che non dovrà necessariamente trovarsi nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nel quale deve invece trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio) (cfr. Massima Commissione Società n. 187 dd. 11 marzo 2020);
- nel caso in cui lo statuto preveda che l'intervento in assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, il Consiglio di Amministrazione può stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione (cfr. Massima Commissione Società n. 200 dd. 23 novembre 2021);
- l'organo amministrativo di una s.p.a. è validamente costituito non solo quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori ed i sindaci in carica, ma anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione (cfr. Massima Commissione Società n. 48 dd. 19 novembre 2004).









In linea con quanto indicato dal Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 187, le conclusioni di cui sopra, con le dovute differenze, devono ritenersi estendibili anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, si propone di modificare lo Statuto, prevedendo che:

- (i) l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve essere presente il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dalla Presidenza dell'assemblea per l'accertamento dell'identità di coloro che intervengono di persona (salvo che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio);
- (ii) la partecipazione alla riunione del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, che sarà convocata solo con l'indicazione dei mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento, comportando che non è richiesta la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo fisico;
- (iii) il Consiglio di Amministrazione si intenderà regolarmente costituito quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti, a condizione che tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione anche senza le formalità richieste in via ordinaria per la convocazione e che nessuno degli amministratori e dei sindaci effettivi si opponga alla discussione delle materie trattate; si propone di modificare l'attuale formulazione, che prevede che saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica,

il tutto nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti di cui alla normativa, anche regolamentare, vigente.









B. Testo delle modifiche statutarie proposte

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta di modifica (le eliminazioni sono barrate e le aggiunte sono evidenziate in grassetto e sono sottolineate).

Si precisa che ove la modifica statutaria di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea venga approvata, l'art. 14 conterrà tali ulteriori e correlate modifiche.

Testo Vigente	Modifiche Proposte
Articolo 9	Articolo 9
Trasferibilità e negoziazione delle azioni	Trasferibilità e negoziazione delle azioni
Le azioni sono liberamente trasferibili	Le azioni sono liberamente trasferibili
per atto fra vivi e a causa di morte.	per atto fra vivi e a causa di morte.
Le azioni possono formare oggetto di	Le azioni possono formare oggetto di
ammissione alla negoziazione su	ammissione alla negoziazione su
sistemi multilaterali di negoziazione,	sistemi multilaterali di negoziazione,
ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti	ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti
d.lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare	d.lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare
riguardo al sistema denominato	riguardo al sistema denominato
"Euronext Growth Milan", organizzato	"Euronext Growth Milan", organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A.	e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
("Euronext Growth Milan").	("Euronext Growth Milan").
Qualora, in conseguenza	Qualora, in conseguenza
dell'ammissione all'Euronext Growth	dell'ammissione all'Euronext Growth
Milan, le azioni risultassero diffuse fra	Milan, le azioni risultassero diffuse fra
il pubblico in misura rilevante, ai sensi	il pubblico in misura rilevante, ai sensi







del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.

del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse:

Articolo 13

Convocazione

L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Il Sole24 Ore", "Italia Oggi", o "Corriere della Sera", nonché sul sito internet della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120

Articolo 13

Convocazione

L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Il Sole24 Ore", "Italia Oggi", "Giornale di Brescia" o "Corriere della Sera", nonché sul sito internet della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve











(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge. essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 14

Intervento e voto

diritto intervenire Hanno ad assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi intervenuti dislocati in più luoghi, contigui distanti, audio/video 0 collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di

Articolo 14

Intervento e voto

Hanno diritto intervenire ad assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche in <u>più luoghi mediante mezzi di</u> telecomunicazione, nei limiti di <u>quanto eventualmente disposto</u> dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. **Nell'avviso**









trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve

convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'ind<u>icazione del luogo fisico di</u> <u>svolgimento della riunione</u> intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video purché sia garantita collegati, l'identificazione dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, senza necessità che il presidente, il segretario e/o il Notaio si trovino nello stesso luogo, e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;









le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di è voto attestata da una comunicazione alla Società effettuata da intermediario un abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i dettagli del collegamento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di









comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma legittimazione la all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Per quanto diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata intermediario da un abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per









l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 21

Deliberazioni del Consiglio

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.

consiglio viene convocato dal presidente avviso inviato con mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) della ore prima

Articolo 21

Deliberazioni del Consiglio

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.

consiglio viene convocato dal presidente avviso inviato con mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) prima della ore









riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che in caso di parità di voti prevale la volontà espressa da chi presiede. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora sia **intervenuta la** maggioranza dei suoi componenti, a condizione che tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione anche senza le formalità <u>richieste per la convocazione ai</u> <u>sensi di quanto precede e che</u> nessuno degli amministratori e dei sindaci effettivi si opponga alla discussione delle materie trattatepartecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che in caso di parità di voti prevale la volontà espressa da chi presiede. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.









- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

- riunioni consiglio del amministrazione si possono svolgere audioconferenza per videoconferenza, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il <u>presidente e/o il</u> segretario. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, e a condizione che:
- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- ba) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità









degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- e **b**) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, trascritto su apposito libro, tenuto a norma di legge, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

C. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

L'assunzione della deliberazione relativa alla modifica degli artt. 9, 13, 14 e 21 dello statuto sociale non comporta il sorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.









* * *

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'assemblea degli azionisti di Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A., in sede straordinaria,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,

delibera

- di approvare la modifica degli artt. 9, 13, 14 e 21 del vigente testo di statuto sociale, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa degli amministratori allegata al verbale assembleare;
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e al Vice-Presidente, in via disgiunta fra loro (nei limiti di legge e ferma perciò la natura collegiale delle attività per le quali le norme applicabili prevedono tale modalità operativa), ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese. I predetti delegati potranno subdelegare le attività che precedono a procuratori speciali, ove non si tratti di attività riservata ad essi amministratori.".









Le presenti Relazioni sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Breno, Piazza Vittoria n. 19, e sul sito internet di INBRE (<u>www.iniziativebrescianespa.it</u>), nella Sezione "Investor Relations".

Breno, 27 settembre 2024

Per il consiglio di amministrazione

Il Presidente Battista Albertani

floreign folkle

Firmato da BATTISTA ALBERTANI LBRBTS43M17D064J











Allegato "C" all'atto del notaio Alessandro Serioli	
n. 52.707 di repertorio e n. 22.520 di raccolta	
0 0 0 0	
Statuto della società per azioni	
"Iniziative Bresciane - INBRE - S.p.A."	
o anche, per brevità, "INBRE S.p.A.".	
0 0 0 0 0	
Denominazione, Sede, Oggetto e Durata	
Articolo 1 - Denominazione	
È costituita una società per azioni con la denominazione:	
"Iniziative Bresciane - INBRE - S.p.A." o anche, per brevità, "INBRE S.p.A.".	
Articolo 2 - Sede	
La società ha sede nel comune di Breno (BS). L'organo amministrativo ha la facoltà	
di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, uffici e stabilimenti, sia	
in Italia che all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.	
Articolo 3 - Oggetto	
La società ha per oggetto le seguenti attività economiche d'impresa:	
- la progettazione, la realizzazione, la costruzione, la compravendita, lo sfruttamento	
e la gestione di impianti energetici in generale e di cogenerazione, alimentati da fonti	
di energia tradizionali e rinnovabili, nonché la produzione, fornitura e commercializ-	
zazione di energia elettrica e termica;	
- lo sviluppo di attività di studio e ricerca per l'esecuzione di progetti e studi di fattibili-	
tà connesse al settore energetico;	
- ancora nel settore energetico, l'attività di consulenza in relazione a tutti i servizi ne-	
cessari alla progettazione, realizzazione e manutenzione, ammodernamento ed alla	

gestione degli impianti di qualsiasi tipologia; - il supporto per l'acquisizione di finanziamenti, la gestione degli eventuali incentivi, la commercializzazione di tutti i crediti derivanti dalla produzione di energie rinnovabili e/o derivanti da interventi di ottimizzazione dell'efficienza energetica di qualsiasi natura; - la realizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, direttamente e/o quale agente, rappresentante e/o commissionaria e non, di impianti, macchinari ed attrezzature nell'ambito delle attività previste nell'oggetto sociale; - la vendita dell'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti di proprietà o in gestione in qualsiasi mercato; - il commercio di biomasse, biodiesel e altri combustibili rinnovabili ed alternativi solidi e liquidi; - più in generale, la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili. La società, per il perseguimento del proprio scopo sociale, si prefigge di operare anche in veste di E.S.C.O. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici; di promuovere l'ottimizzazione dei consumi per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti. La società potrà inoltre, nei limiti previsti dalla Legge e purché non in via prevalente, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, enti ed organismi in genere, costituiti e/o costituenti, che abbiano oggetto analogo, affine o complementare al proprio. La società potrà inoltre compiere, in via non principale e, quindi, non prevalente, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie, opportune ed utili per il miglior raggiungimento dello scopo sociale; il tutto nei limiti previsti dall'art. 2361 c.c. e dalle vigenti disposizioni di legge, tra cui quelle dettate dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, dal D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 e dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e loro successive modificazioni, e con l'esclusione delle attività previste dalle leggi 23 marzo 1983 n. 77, 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197.

La società può concedere fidejussioni, avalli e garanzie in genere, comprese garanzie reali, solo per obbligazioni contratte da società ed enti nei quali abbia assunto partecipazioni ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che facciano comunque parte del medesimo gruppo.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci o dagli altri libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6 - Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale ammonta ad euro 26.018.840,00 (ventiseimilionidiciottomilaotto-centoquaranta) ed è diviso in numero 5.203.768 (cinquemilioniduecentotremilasette-centosessantotto) azioni, del valore nominale di euro 5,00 (cinque) cadauna.

Articolo 7 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'organo amministrativo e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 8 - Conferimenti e finanziamenti

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 9 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e a causa di morte.

Le azioni possono formare oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti d.lgs. 58/1998 ("TU-F"), con particolare riguardo al sistema denominato "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").

Articolo 10 – Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

- Revoca

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario
ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di
scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti
Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Grow-

th Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Milan e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 11 – Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, e-

ventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF – (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia). Gli azionisti dovranno comunicare al consiglio di amministrazione della Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso e intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "Partecipazione Significativa") e qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve essere comunicata al consiglio di amministrazione della Società nei medesimi termini previsti dalla disciplina richiamata. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Il consiglio di amministrazione può richiedere in qualunque momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazione nella società.

Articolo 12 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13 - Convocazione

L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Il Sole24 Ore", "Italia Oggi", "Giornale di Brescia" o "Corriere della Sera", nonché sul sito internet della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti

dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigen-Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge. Articolo 14 - Intervento e voto Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche in più luoghi mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, purché sia garantita l'identificazione dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea, senza necessità che il presidente, il segretario e/o il Notaio si trovino nello stesso luogo, e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-

smettere documenti: d) siano indicati nell'avviso di convocazione i dettagli del collegamento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF. Nel caso in cui l'Assemblea si svolga con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, è concessa la facoltà agli azionisti di integrare l'ordine del giorno e/o di presentare proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno nonché di porre domande prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Ove il Consiglio di Amministrazione abbia stabilito, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto non avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per

l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge. Articolo 15 - Presidente L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinunzia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge. Articolo 16 - Maggioranze L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea. E' tuttavia necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

L'assemblea straordinaria, nelle convocazioni successive alla seconda, è regolarmente costituita e delibera con le medesime maggioranze stabilite per la seconda convocazione.

Articolo 17 - Verbalizzazione

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 18 - Numero, durata e compenso degli amministratori

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri variante da 7 (sette) a 9 (nove), di cui almeno 2 (due) dovranno essere dotati dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito

dall'articolo 2390 c.c., salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi e sono comunque rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 19 - Nomina degli amministratori

L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste eventualmente presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione. In particolare, i candidati inseriti nelle liste devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 147 quinquies del TUF. Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma

del TUF. Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del TUF. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine nella stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui per completare l'intero consiglio di amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta e-

letto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo le maggioranze di legge. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto. In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti, da confermare alla prima assemblea utile. Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. La nomina di amministratori, in ogni caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Articolo 20 - Presidente e organi delegati Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente. Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il consiglio di amministrazione può altresì costituire un comitato esecutivo del quale

fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente,

nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Al consiglio di amministrazione spetta in ogni caso il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. L'organo amministrativo può altresì nominare direttori generali, determinandone i poteri. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il consiglio può, infine, nominare un segretario anche estraneo al consiglio stesso. Articolo 21 - Deliberazioni del consiglio Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, qualora sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti, a condizione che tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione anche senza le formalità richieste per la convocazione ai sensi di quanto precede e che nessuno degli amministratori e dei sindaci effettivi si opponga alla discussione delle materie trattate. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che in caso di parità di voti prevale la volontà espressa da chi presiede. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente e/o il segretario. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, e a condizione che: a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, trascritto su apposito libro, tenuto a norma di legge, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 22 – Poteri di gestione

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Qualora gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- c) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, fermo quanto previsto al precedente articolo 10.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 23 - Poteri di rappresentanza

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli

institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 24 - Collegio sindacale La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del collegio sindacale. All'elezione dei sindaci si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla

persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco ef-	
fettivo nella lista presentata.	
In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il nu-	
mero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il colle-	
gio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le	
maggioranze di legge.	
In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, suben-	
tra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro ca-	
so, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea	
provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del	
collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.	
In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume	
anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione del-	
l'assemblea a maggioranza assoluta.	
L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spe-	
se sostenute per l'espletamento dell'incarico.	
Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio	
sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto	
stabilito in tema di riunioni consiliari.	
Articolo 25 - Revisione legale dei conti	
La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti	
di legge iscritta nell'apposito registro.	
BILANCIO ED UTILI	
Articolo 26 - Esercizi sociali e redazione del bilancio	
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilan-	
cio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.	
Articolo 27 - Dividendi	
Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota	
destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, se-	
condo la deliberazione dell'assemblea stessa.	
Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distri-	
buzione di acconti sui dividendi.	
SCIOGLIMENTO	
Articolo 28 - Nomina dei liquidatori	
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della socie-	
tà, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.	
Articolo 29 - Disposizioni generali	
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.	
Firmato da BATTISTA ALBERTANI LBRBTS43M17D064J Firmato da ALESSAN SERIOLI SRLLSN75A04B149X	IDRO

Certifico io sottoscritto Alessandro Serioli, notaio in Breno, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, che la presente copia su supporto informatico sottoscritto con firma digitale è conforme al documento originale su supporto informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale a me rilasciata, il cui certificato (numero di serie 4a ad) è stato rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato dotato di certificato di vigenza fino al giorno 26 agosto 2026.

Ai sensi dell'articolo 23, d.lgs n. 82/2005, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento digitale formata su supporto informatico, sostituisce quella originale.

Breno, Piazza Generale Pietro Ronchi, civico numero sette, trenta ottobre duemilaventiquattro.